



## Istituto Comprensivo Dante Alighieri


Via Giustiniano, 7 – 34133 Trieste Tel. 040362604 - 040364655  
e-mail: [tsic80800l@istruzione.it](mailto:tsic80800l@istruzione.it) pec: [tsic80800l@pec.istruzione.it](mailto:tsic80800l@pec.istruzione.it)  
C.F. 90089480322 codice univoco: UFB9TI <https://icdantetrieste.edu.it/>

Scuola dell'Infanzia  
M. Spaccini

Scuola Primaria  
A. Padoa - N. Sauro

Scuola Secondaria di I grado  
Dante Alighieri

Sezione Ospedaliera  
IRCCS Burlo Garofolo



### BANDO DI GARA:

## PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE, CALDE, E SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO L’I.C. DANTE ALIGHIERI (TRIESTE) 2023-2026

CIG SIMOG: A01CD2A15E

n. gara: 9373432

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere al servizio di ristoro mediante distributori automatici per l'erogazione di alimenti e bevande calde/fredde presso l'Istituto scolastico, sia nella sede centrale sita in via Giustiniano 7, che nelle Scuole primarie A. Padoa, sita in via Archi 4 e N. Sauro, sita in via dell'Istria 56/58;

**VISTO** il D.I. 129/2018;

**VISTO** il d. lgs. 36/2023;

**DECRETA** l'avvio della procedura di selezione, mediante procedura aperta ai sensi del d. lgs. 36/2023, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art 108 d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della concessione del servizio di cui all'oggetto, che dovrà essere espletato secondo il presente Disciplinare di gara.

### Art. 1 - Amministrazione concedente

Denominazione	<b>Istituto Comprensivo Dante Alighieri</b>
Sede legale	Via Giustiniano, n. 7 - 34133 Trieste 040362604
Codice Fiscale	90089480322
PEC	<a href="mailto:tsic80800l@pec.istruzione.it">tsic80800l@pec.istruzione.it</a>
e-mail:	<a href="mailto:tsic80800l@istruzione.it">tsic80800l@istruzione.it</a>
Telefono	040362604
R.U.P.	D.S. Fabia Dell'Antonia

### Art. 2 - Oggetto della concessione.

La gara riguarda una concessione di servizi ed è regolata in via generale dall'art. 176 del d. lgs. 36/2023.

La gara deve selezionare il concessionario del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende da effettuarsi mediante distributori automatici all'interno delle sedi dell'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" di Trieste per il personale della scuola: docenti e personale Ata, e per il pubblico che frequenta l'istituto.

Il disciplinare disciplina la distribuzione di bevande calde, fredde, alimenti e acqua potabile microfiltrata, mediante apposite apparecchiature automatiche per la durata di tre (3) anni, collocate presso:

SEDE	INDIRIZZO	DISTRIBUTORI
I.C. Dante Alighieri	Via Giustiniano 7 piano terra in corridoio	n. 1 bevande calde
I.C. Dante Alighieri	Via Giustiniano 7 piano terra in corridoio	n. 1 bevande fredde e alimenti preconfezionati
Scuola Primaria A. Padoa	Via Archi 4 atrio scuola	n. 1 bevande calde
Scuola Primaria A. Padoa	Via Archi 4 atrio scuola	n. 1 bevande fredde e alimenti preconfezionati
Scuola Primaria N. Sauro	Via dell'Istria 56/58 , secondo piano in corridoio	n. 1 bevande calde

In particolare, il servizio comprende le prestazioni specificate nel presente Disciplinare di gara, e, in particolare, attiene allo svolgimento delle seguenti attività:

Servizio principale: la distribuzione di bevande calde, fredde, alimenti/snack salati e dolci, mediante apposite apparecchiature automatiche collocate presso le sedi suindicate, previa indicazione, in modo chiaro e visibile al pubblico, dei prezzi inerenti ai singoli prodotti;

Servizi accessori: i servizi connessi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso, quali:

- consegna, installazione, messa in esercizio, disinstallazione e ritiro dei Distributori automatici presso le sedi suindicate, compresi gli interventi necessari a garantire gli allacci alla rete idrica ed elettrica;

- eventuali lavori funzionali allo svolgimento del servizio, come descritti nel presente Disciplinare;

- la pulizia interna ed esterna dei distributori utilizzati per l'espletamento del servizio proposto;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.

Il servizio oggetto della gara è rivolto ai seguenti utenti: dipendenti, visitatori ed ospiti. Per l'espletamento del servizio di distribuzione automatica, contestualmente al loro affidamento, l'Istituzione scolastica concede all'aggiudicatario l'uso dei locali, ubicati nelle sedi suindicate, dietro il pagamento degli importi indicati nell'art. 4 del presente Disciplinare di gara. Tali locali sono dotati degli impianti necessari per lo specifico utilizzo e il concessionario dovrà esclusivamente provvedere all'allaccio delle relative utenze per lo svolgimento del servizio.

Tale concessione ha carattere accessorio trovando la sua causa nel servizio di gestione dei Distributori automatici, interno all'Istituzione scolastica, oggetto della presente procedura; pertanto, la sua durata sarà subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della concessione del servizio.

Con la concessione in uso dei locali, indipendentemente dall'eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non si costituirà tra il concessionario e l'Istituto scolastico alcun rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella l. n. 392/1978 e ss. mm. ii.

Resta a carico del concessionario ogni conseguenza derivante dall'inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione dei locali.

Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 189 del d.lgs. 36/2023 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

### **Art. 3. Valore presunto della concessione.**

Ai sensi dell'art. 179 del Codice, il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Istituzione scolastica quale corrispettivo della gestione del servizio.

Il valore della concessione viene determinato tenendo conto del prodotto tra il valore numerico dell'utenza media giornaliera del servizio, il prezzo medio di un prodotto offerto, ed il numero di giorni in cui l'Istituto scolastico risulta aperto.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo la stazione appaltante e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente alla gestione del servizio.

Al fine di consentire agli operatori economici partecipanti di effettuare una stima circa le potenzialità del volume di affari, si segnala che il servizio è destinato ad un'utenza potenziale di circa: 150 unità, oltre a genitori, visitatori autorizzati:

<b>Sede</b>	<b>Docente</b>	<b>Personale ATA</b>	<b>Tot.</b>
Scuola secondaria I gr. via Giustiniano	58	21	68
Scuola primaria N. Sauro Via dell'Istria	37	7	44
Scuola primaria A. Padoa Via Archi	23	4	27

i suddetti dati numerici sono puramente indicativi e l'Istituto non garantisce né un numero minimo di utenti, dei docenti e personale scolastico. Pertanto, il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

L'attività lavorativa del personale si svolge su 5 giorni settimanali.

Il numero dei distributori automatici di cui si vuole dotare l'Istituto è pari indicativamente a 5 (cinque) e la loro tipologia è la seguente:

<b>SEDE</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>DISTRIBUTORI</b>
I.C. Dante Alighieri	Via Giustiniano 7 piano terra in corridoio	n. 1 bevande calde
I.C. Dante Alighieri	Via Giustiniano 7 piano terra in corridoio	n. 1 bevande fredde e alimenti preconfezionati
Scuola Primaria A. Padoa	Via Archi 4 atrio scuola	n. 1 bevande calde
Scuola Primaria A. Padoa	Via Archi 4 atrio scuola	n. 1 bevande fredde e alimenti preconfezionati
Scuola Primaria N. Sauro	Via dell'Istria 56/58 , secondo piano in corridoio	n. 1 bevande calde

Il numero e la tipologia dei Distributori automatici non potranno essere modificati.

Come indicato nel successivo art. 27 del Disciplinare di gara, dovrà venir effettuato obbligatoriamente un sopralluogo degli spazi prima di inviare la propria candidatura, concordando data e ora con la Dirigente Scolastica.

L'utilizzo dei Distributori è facoltativo da parte degli utenti, non essendovi alcun obbligo di acquistare alimenti o bevande presso i Distributori, e pertanto l'Istituto scolastico non garantisce alcun flusso minimo per l'utilizzo degli stessi ed il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche, anche di natura economica, del contratto per l'eventuale mancato utilizzo del servizio da parte degli utenti.

#### **Art. 4 - Contributo in favore dell'Istituto scolastico e pagamento utenze.**

L'aggiudicatario della concessione dovrà versare all'Istituto scolastico la somma di €. 600,00 ,all'anno a titolo di contributo liberale annuo per il miglioramento dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Tale contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario dell'Istituto in due soluzioni, per ogni anno di durata della concessione:

- entro il 31 marzo di ogni anno scolastico il 50%;
- entro il 30 settembre di ogni anno scolastico il 50%.

Il concessionario si obbliga a pagare per intero gli importi sopra stabiliti, senza poterli diminuire, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti della stazione appaltante. Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo. In caso di ritardato pagamento, anche di una sola rata, superiore a 60 giorni rispetto alle singole scadenze, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente l'affidamento, con conseguente diritto al risarcimento del danno, oltre a farsi corrispondere su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi legali in vigore alla data di scadenza del pagamento.

#### **Art. 5 - Remunerazione del servizio.**

La concessione si remunera mediante i ricavi di gestione del concessionario provenienti dalla vendita dei prodotti offerti nell'ambito del servizio di Distribuzione automatica da parte dell'utenza, nella misura indicata dal concessionario nella propria Offerta Economica, in un apposito listino contenente i prezzi per ciascun prodotto.

Si precisa che il concessionario, dopo l'aggiudicazione concorderà con la stazione appaltante un catalogo dei prodotti, contenente l'elenco dettagliato dei prodotti che si impegna a praticare all'utenza, con l'indicazione delle relative denominazioni commerciali.

Il concessionario sarà tenuto ad esporre al pubblico in corrispondenza di ciascun prodotto e in modo ben visibile all'utenza, il prezzo dell'alimento o bevanda offerto nello svolgimento del servizio, corrispondente a quello indicato nel catalogo vistato dalla Commissione di valutazione.

E' ammessa la revisione annuale dei prezzi dei prodotti secondo le modalità indicate nell'art. 7 del presente Disciplinare di gara.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il concessionario potrà sospendere, neanche parzialmente, la prestazione delle attività previste nel contratto. Qualora il concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto ex art. 1456 c.c., mediante semplice dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione, da comunicarsi tramite PEC.

Fermo restando quanto previsto dal presente Disciplinare di gara, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Disciplinare, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.

Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituzione scolastica per effetto dell'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione concedente verifica la corretta esecuzione della concessione e la corretta fornitura dei servizi effettivamente erogati. L'Amministrazione concedente, ove necessario, richiede al concessionario chiarimenti, specificazioni o integrazioni.

#### **Art. 6 - Specifiche tecniche dei distributori.**

I Distributori automatici dovranno:

- essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti, anche tecniche, sia nazionali che europee, in particolare in materia di igiene, sicurezza, antinfortunistica e di prevenzione incendi;
- riportare le etichette con l'indicazione della marca dei prodotti oggetto di distribuzione;
- essere muniti di dispositivi antiaggancio e salvavita;
- rispettare in particolare la norma CEI EN 60335-2-75 "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita" e ss.mm.;
- essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo H.A.C.C.P.;
- essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici. Al fine di dissuadere eventuali intromissioni all'interno dell'Istituto, i Distributori automatici dovranno essere blindati, quindi adatti alle locazioni più a rischio di vandalismo;

- riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo di ciascuna apparecchiatura, la denominazione, la ragione sociale e il recapito del concessionario, nonché nominativo/numero di telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, di prodotti esauriti, ecc.;
- riportare la targhetta con il codice identificativo per l'Agenzia delle Entrate;
- essere dotati di sistemi di pagamento a moneta con sistema rendi-resto e chiavetta (la chiavetta prevede cauzione), dovranno garantire la segnalazione di assenza di monete di resto, dovranno accettare qualsiasi tipo di moneta (minimo € 0,05 centesimi);
- segnalare chiaramente e tempestivamente l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto e garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione del denaro indebitamente trattenuto;
- segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;
- essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione al momento dell'installazione, anche in caso di sostituzione in corso della prestazione, con particolare attenzione ai consumi energetici; l'anno di fabbricazione dei distributori, più in particolare, non dovrà essere antecedente al 2021;
- essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, e comunque tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire in contatto con gli alimenti idonee a resistere alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- per ogni apparecchiatura dovrà essere consegnata all'Istituto scolastico copia della dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, del manuale d'uso e delle schede tecniche.

I Distributori di bevande calde dovranno, inoltre:

- essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero;
- è espressamente richiesto il caffè di marca ILLY.

Sono a carico del concessionario gli oneri relativi alla fornitura e all'installazione dei Distributori automatici, idonei a svolgere le attività oggetto del servizio.

I Distributori automatici forniti e gli impianti eventualmente installati dal concessionario dovranno coincidere con quanto offerto in sede di gara, e dovranno essere in ogni caso idonei allo svolgimento dell'attività oggetto del servizio di Distribuzione automatica.

Si precisa che tutti i beni forniti e installati dal concessionario resteranno di proprietà dello stesso, pertanto, alla scadenza naturale della concessione, così come in ogni ipotesi di cessazione anticipata della stessa, il concessionario avrà diritto di riprendere detti beni.

I distributori automatici devono contenere almeno le bevande e gli alimenti di seguito elencati che dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici:

#### **A. BEVANDE CALDE:**

- CAFFÈ: espresso, lungo, macchiato, decaffeinato, d'orzo, ginseng (è espressamente richiesto il caffè marca Illy)
- LATTE: normale, macchiato, con cioccolato;
- CAPPUCCINO: normale, con cioccolato;
- THE;
- THE VERDE;
- CIOCCOLATA.

#### **B. BEVANDE FREDDE:**

- ACQUA OLIGOMINERALE sia naturale che frizzante;
- Succhi di frutta o bevande a basso contenuto calorico.

#### **C. SNACK:**

Dolci e salati, yogurt, frutta, cereali, frutta secca/disidratata, in confezioni monodose, provvista di tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di confezionamento, ingredienti, data di scadenza).

#### **Art. 7. Caratteristiche dei prodotti.**

I prodotti erogati dai Distributori che ne prevedono la somministrazione dovranno essere conformi alle disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria e dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici.

I prodotti devono contenere le informazioni obbligatorie degli alimenti, quali:

- denominazione dell'alimento;
- elenco dei prodotti erogati;
- elenco degli ingredienti;
- il termine di conservazione o la data di scadenza;
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego;
- il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare;
- il paese di origine o il luogo di provenienza, ove previsto;
- ogni altra informazione obbligatoria;
- la certificazione degli eventuali prodotti Bio;
- gli eventuali prodotti erogati dal mercato equo-solidale devono riportare tutte le indicazioni e le certificazioni previste;
- gli eventuali prodotti adatti alle allergie e/o intolleranze alimentari devono riportare le indicazioni per essere classificati come prodotti adatti a celiaci, a diabetici o a intolleranti al lattosio.

Gli snack non devono contenere:

- coloranti di sintesi;
- esaltatori di sapidità;
- edulcoranti;
- aromi se vietati dalla normativa vigente;
- polifosfati;
- acidi grassi trans;
- grassi di palma o cocco.

I Distributori dovranno contenere tutti gli alimenti e le bevande indicati nell'allegato *sub 5* (Offerta Economica) e dovrà essere garantita, in ogni caso, la presenza contemporanea di vari tipi di bevande, calde e fredde, merendine, biscotti, snack dolci e salati.

I Distributori automatici dovranno obbligatoriamente essere forniti di almeno 1 prodotto senza zuccheri/dietetico ed almeno 1 prodotto senza glutine, 1 prodotto equo-solidale, 1 prodotto vegano, 1 prodotto vegetariano.

Per quanto riguarda i prodotti da fornire, si precisa che tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero, ad eccezione del thé e della cioccolata che sono già zuccherate, lo zucchero potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di indicare la quantità prescelta.

L'erogazione di eventuali ulteriori prodotti deve essere preventivamente autorizzata da parte dell'Istituto scolastico, che si riserva la facoltà di fare effettuare dalle Autorità Sanitarie competenti controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio o gravi e ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari dei prodotti, comporteranno la revoca della concessione.

Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti dal concessionario a proprio nome, con esonero espresso dell'Istituto scolastico da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti.

I generi di consumo dovranno essere di ottima qualità ed in quantità sufficiente a garantire la continuità del servizio; gli stessi dovranno inoltre essere garantiti nell'arco dell'intera giornata.

Il concessionario si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 3 (tre) giorni consecutivi di calendario prima della data di scadenza indicata sul prodotto stesso.

È fatto assoluto divieto al concessionario di inserire nei Distributori automatici qualunque tipo di bevanda alcolica o superalcolica e tabacchi o prodotti contenenti tabacco.

Il concessionario è tenuto a garantire l'uso di imballaggi a basso impatto inquinante.

Il concessionario dovrà fornire, nella misura idonea all'erogazione dei prodotti, bicchieri, palettine, ecc., conformi alle vigenti disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti.

Si precisa a tale riguardo che il Ministero ha diffuso precise istruzioni finalizzate a sensibilizzare sui temi ambientali e di sviluppo sostenibile, nonché l'uso di pratiche eco-sostenibili. Pertanto, anche al fine di abolire l'uso di plastica monouso nelle scuole, si impone:

- la sostituzione delle bottigliette di plastica con bottigliette di acqua naturale 100% biodegradabili e compostabili e con lattine di bevande realizzate in alluminio 100% rinnovabile;

- la sostituzione nei distributori di bevande calde nei bicchieri di plastica con quelli 100% biodegradabili compostabili e delle palette di plastica con quelle biodegradabili.

Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso, limitando l'incidenza del servizio sull'ambiente, in conformità alla normativa vigente, il concessionario è obbligato ad utilizzare, nei Distributori di bevande fredde ed alimenti preconfezionati, bottigliette di acqua naturale e frizzante, di capienza 0,5 litri, PET e RPet (PET riciclato).

Il concessionario è obbligato ad utilizzare, nei Distributori di bevande calde, bicchieri monouso 100% biodegradabili e compostabili in conformità della normativa di legge e palette monouso biodegradabili (a fine uso possono essere smaltiti nel rifiuto organico).

L'Istituto si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati, al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge.

In caso di difformità, i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

L'approvvigionamento dei generi alimentari erogati è responsabilità del concessionario. È fatto assoluto divieto di mantenere nei Distributori automatici prodotti scaduti, ammalorati o contenuti in confezioni rovinata.

Il concessionario risponderà personalmente dell'eventuale vendita di generi avariati scaduti e potenzialmente dannosi, e solleva pienamente la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per danni o malattie provocati da alimenti distribuiti e non opportunamente trattati.

La vendita di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità e di prodotti scaduti darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

Il concessionario dovrà effettuare controlli, con frequenza almeno settimanale, sul grado complessivo di igiene, sulla qualità, sul grado di freschezza e sulle modalità di conservazione degli alimenti.

I prezzi offerti inerenti ai prodotti campione potranno essere sottoposti a revisione annuale, a richiesta della ditta aggiudicataria, facendo riferimento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'ISTAT. I nuovi prezzi dovranno essere sottoposti ad autorizzazione del Dirigente Scolastico.

#### **Art. 8. Obblighi del concessionario.**

Il concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo buona fede, diligenza e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Disciplinare di gara e nelle migliori prassi commerciali.

Il concessionario dovrà eseguire il servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente

espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Disciplinare di gara.

Il concessionario garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del servizio.

Più in particolare, il concessionario sarà obbligato a:

- garantire, sin dal primo giorno di attivazione, l'erogazione completa del servizio, nonché ogni altro servizio annesso, direttamente, con diligenza professionale e decoro, così come richiesto nel presente Disciplinare di gara ed integrato in sede di offerta;
- assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti, con particolare riferimento alle bevande calde, fredde ed agli alimenti preconfezionati;
- provvedere al rifornimento regolare dei Distributori automatici, a seconda delle necessità, tra il lunedì ed il venerdì, tenendo in adeguata considerazione le esigenze degli utenti, pena l'applicazione di una penale;
- osservare, nell'erogazione del servizio, le disposizioni, ove applicabili, finalizzate a ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari, contenute nella l. n. 166/2016;
- predisporre le targhette con i prezzi riferiti ai singoli prodotti in modo conforme al catalogo dei prodotti e al relativo listino prezzi concordato con l'amministrazione concedente e le targhette riguardanti i prodotti per celiaci;
- garantire i rifornimenti dei generi necessari agli esercizi nelle fasce orarie che gli verranno comunicate dalla stazione appaltante in modo da non creare disagio all'utenza;
- fornire prodotti di prima qualità e provenienti da primarie ditte distributrici;
- fornire l'elenco dei prodotti in distribuzione, contenente l'identificazione per tipologia, marca e prezzo;
- fornire dichiarazione di conformità dei distributori automatici;
- fornire il questionario di Corretta Prassi Igienica – H.A.C.C.P. (analisi dei rischi e punti critici di controllo);
- esercitare personalmente o con dipendenti regolarmente assunti l'attività appaltata;
- garantire che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti e di sicurezza;
- garantire la corretta fornitura dei prodotti con tempestiva assistenza e continuo rinnovo delle scorte;
- effettuare pulizie periodiche, interne ed esterne, dei Distributori automatici con strumentazione e prodotti di consumo a proprio carico, con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro dovuto al tipo di servizio specifico e comunque a regola d'arte; in particolare, la pulizia avrà ad oggetto tutte le componenti interne dei Distributori automatici e la sanificazione di tutte le superfici interessate, nel rispetto delle prescrizioni di settore;
- effettuare, a proprie spese, tutte le prescrizioni dell'ASUGI a seguito di sopralluoghi ispettivi;
- rimuovere, a proprie spese, tutti gli oneri di smaltimento relativi alle proprie attrezzature ed arredi.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. Il concessionario sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del servizio, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del concessionario, intendendosi in ogni caso compresi nella natura giuridica del contratto di concessione e remunerati con il corrispettivo delle prestazioni a carico dell'utente finale.

Il servizio verrà svolto presso le sedi indicate all'art. 2 del presente Disciplinare, presso gli spazi che verranno adibiti al servizio di Distribuzione automatica nella disponibilità dell'Istituto scolastico e



concessi da quest'ultimo in uso al concessionario, contestualmente all'affidamento del servizio, dietro pagamento degli importi previsti nell'art. 4 del presente Disciplinare di gara.

Il concessionario sarà obbligato, inoltre, ad eseguire tutte **le attività accessorie e strumentali** all'esercizio del servizio di Distribuzione automatica, impegnandosi:

- ad installare i Distributori automatici nel numero indicativo indicato nell'art. 3 del presente Disciplinare nei locali dell'Istituzione scolastica, conformemente a quanto indicato in sede di gara e concordato successivamente con l'amministrazione concedente, fornendo quanto necessario alla continua, funzionale ed accurata conduzione del servizio secondo gli standard qualitativi previsti. Il concessionario sarà obbligato a dotarsi di quanto necessario per lo svolgimento del servizio conformemente alla vigente normativa in materia di pubblici esercizi, sicurezza ed igiene e sanità ed è obbligato ad osservare le prescrizioni della stazione appaltante. La stazione appaltante non si costituisce né può essere ritenuta in alcun modo depositaria di tutto quanto detenuto nei locali dell'esercizio, rimanendone la custodia e la detenzione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario;
- a provvedere, con proprio personale e a proprie spese all'igiene interna ed esterna dei Distributori automatici e degli spazi in uso, mantenendo un decoro commisurato a quello esistente nella struttura scolastica in modo da non nuocere all'immagine dell'Istituzione scolastica;
- ad effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Distributori automatici in modo da mantenerle in perfetta efficienza di lavoro, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore; si precisa che le opere di manutenzione straordinaria e qualsiasi innovazione o modifica devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla stazione appaltante, previo adempimento delle formalità amministrative dovute per legge a carico del concessionario, che provvederà a verificarne anche la corretta esecuzione;
- ad effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici eventualmente installati per lo svolgimento del servizio (ad esempio: impianto elettrico, impianto idrico-sanitario, ecc.);
- ad adottare ed osservare nello svolgimento del servizio tutte le misure sanitarie di igiene e sicurezza riferibili a persone e cose nella conduzione del servizio previste dalle vigenti disposizioni, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza.

Il personale del concessionario accederà alle strutture della medesima amministrazione concedente nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura dell'amministrazione stessa. Sarà onere del concessionario rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.

Il concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dell'Istituzione scolastica per attività diverse da quelle previste dal presente Disciplinare.

Il concessionario si obbliga a non mutare mai, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali affidati e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi, né ad apportare modifiche agli impianti e alla struttura edilizia, senza prima aver acquisito per iscritto la preventiva autorizzazione dall'Istituzione scolastica, pena la risoluzione del contratto.

L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c. e l'Istituzione scolastica potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

Le spese per l'allestimento dei locali destinati all'esercizio del servizio di Distribuzione automatica sono a totale carico del concessionario, così pure le opere eventualmente necessarie e tutti gli oneri ad essi connessi.

Il concessionario provvederà a sua cura alle spese di allacciamento dei Distributori automatici agli impianti elettrici, messi a disposizione dall'Istituzione scolastica.

Il concessionario si impegna a mantenere in buono stato quanto consegnato, a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazione dei locali, nonché a tutti gli impianti, senza previa autorizzazione del Comune di Trieste. E' fatto divieto al concessionario di far eseguire nei locali assegnati, senza previa autorizzazione scritta da parte dell'amministrazione concedente, migliorie o

innovazioni di qualsiasi natura le quali, in ogni caso, rimangono acquisite di diritto dal Comune di Trieste senza che il concessionario possa asportarle, ritenerle o pretendere compensi al termine del contratto. Rimane salvo l'obbligo per il concessionario, qualora l'Amministrazione lo richieda, di rimettere in pristino i locali, a propria cura e spese.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione del servizio, da svolgersi presso la sede della medesima amministrazione concedente, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Disciplinare di gara, dovranno comunque essere concordati con l'amministrazione concedente.

Le attrezzature e gli arredi messi a disposizione dal concessionario, alla conclusione dell'appalto, rimarranno di sua proprietà. Le attrezzature e gli arredi messi a disposizione dall'Istituto scolastico dovranno essere restituiti funzionanti, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'usura.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti resterà a carico totale del concessionario. Pertanto, l'Istituto scolastico non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai Distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici, ecc. riguardanti i Distributori automatici, o altri apparecchi collocati dal concessionario in strutture dell'Ente.

Il concessionario dichiara di essere consapevole che, nel corso del periodo di durata del contratto, gli uffici e le strutture della medesima amministrazione concedente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il concessionario dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze dell'amministrazione concedente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.

Per tutta la vigenza contrattuale il concessionario si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituzione scolastica un numero di telefono [.....] ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata [.....] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.

Il concessionario si impegna espressamente a:

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all'amministrazione concedente di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del contratto, secondo quanto previsto dal presente Disciplinare;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati;
- comunicare tempestivamente all'amministrazione concedente le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
- dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività previste nel contratto;
- segnalare tempestivamente, per iscritto all'Istituzione scolastica l'esigenza di eventuali interventi di sua competenza.

Sarà facoltà dell'Istituzione scolastica procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, il concessionario acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

Durante il periodo della concessione, il Comune di Trieste o altro ente subentrante avrà diritto di eseguire, sugli spazi dati in concessione, verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari, previo avvertimento del concessionario che, tuttavia, non potrà rifiutarli. Durante l'esecuzione dei lavori rimane sospesa la responsabilità del concessionario.

Il concessionario dovrà garantire il servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Disciplinare di gara e nell'Offerta Tecnica.

Il concessionario garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del servizio.

Il concessionario dovrà versare gli importi previsti nell'art. 4 del presente Disciplinare di gara, pena la risoluzione del contratto dopo i 60 giorni previsti di penale. Il concessionario verserà altresì

all'Istituto il contributo liberale per il miglioramento dell'Offerta Formativa secondo le scadenze previste sempre nell'art. 4 del presente Disciplinare di gara.

Il concessionario dovrà, inoltre:

- rimuovere, a proprie spese, al termine del contratto i macchinari installati entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del contratto e previo accordo con la Dirigente Scolastica dell'Istituto, ripristinando gli spazi e gli impianti dati in concessione nello stato in cui li ha avuti in consegna, ed altresì per non pregiudicare il funzionamento e/o il successivo subentro per altra aggiudicazione del servizio. In caso ciò non avvenga, entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Istituto provvederà direttamente allo sgombero dei locali, con addebito delle relative spese di deposito dei beni ivi presenti a carico del concessionario;
- provvedere al pagamento di eventuali multe e ammende irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
- rispondere personalmente dell'eventuale vendita di generi avariati, scaduti e potenzialmente dannosi, sollevando pienamente l'Istituto scolastico da qualsiasi responsabilità per danni o malattie provocati da alimenti o bevande distribuiti e non opportunamente trattati;
- rilasciare elenco dei nominativi degli operatori impiegati nel servizio, nonché le variazioni intervenute per sostituzioni di qualsiasi natura;
- assumere a proprio carico tutti gli eventuali adempimenti per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessari per la corretta erogazione dei servizi;
- assumere a proprio carico tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, che riguardano le opere di riparazione, rinnovazione e sostituzione di parti edili, impiantistiche, delle rifiniture e degli arredi fissi e mobili, e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici;
- fornire un sistema di chiavetta magnetica prepagata a coloro che ne faranno richiesta (personale dipendente e visitatori autorizzati) ed occuparsi direttamente della relativa distribuzione e delle indicazioni utili per il rilascio del dispositivo. Ove fosse previsto un deposito cauzionale per il rilascio della chiave magnetica, lo stesso non dovrà essere superiore ad € 5,00. In sede di rilascio, la ditta concessionaria dovrà informare il richiedente delle modalità di restituzione della cauzione al termine della prestazione, ovvero in caso di restituzione da parte del consumatore. In ogni caso la cauzione dovrà essere restituita contestualmente alla consegna della chiavetta magnetica.

Il concessionario dovrà mantenere i prezzi proposti nell'Offerta Economica. Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale, lo stesso potrà richiedere l'aggiornamento dei prezzi in presenza di documentati aumenti del settore merceologico specifico. Nell'ipotesi di richiesta di aggiornamento dei prezzi, il concessionario dovrà produrre all'Istituto una relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi a supporto di detta richiesta. Nel caso di accoglimento della richiesta di aggiornamento dei prezzi, i prezzi indicati nel listino verranno aggiornati.

Il servizio complessivamente inteso dovrà essere erogato garantendo la qualità, l'igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari distribuiti e la sostenibilità energetico ambientale, in conformità alla normativa vigente.

Tutti i prodotti dovranno essere distribuiti nel rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria, in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" - HACCP, con particolare riferimento al d. lgs. n. 193/2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" e ss.mm..

Il concessionario garantisce che le apparecchiature e tutti i materiali forniti siano conformi a tutte le leggi vigenti, con particolare riferimento a quelle della sicurezza delle attrezzature, quelle relative alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei posti di lavoro.

Il concessionario è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso delle attività relative al servizio prestato, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica (con particolare riferimento al d. lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.); dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. E' a carico del concessionario la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi

del d. lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. e della normativa italiana e comunitaria sul punto. E' altresì a carico del concessionario la redazione e l'applicazione del manuale di autocontrollo HACCP, per la specifica attività svolta, disposto dal d. lgs. 155/1997 e ss. mm. ii.

Il concessionario dovrà ottemperare ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) – specifiche tecniche di base – per il servizio di ristorazione collettiva di cui al D.M. 25/07/2011 e di cui al D.M. 10/03/2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il concessionario, inoltre:

- dovrà osservare per l'intera durata del contratto tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni, conseguente all'assunzione di collaboratori, sollevando l'Istituto scolastico da ogni responsabilità;
- dovrà attenersi, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del contratto, a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni;
- dovrà far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori;
- dovrà ottemperare al pagamento di tutte le imposte e tasse presenti e future, compreso lo smaltimento dei rifiuti;
- è direttamente e personalmente responsabile per eventuali controversie con i propri fornitori;
- è unico responsabile per quanto attiene alla tenuta dei registri fiscali di legge, per cui l'Istituto è sollevato da ogni responsabilità;
- consegnerà l'autocertificazione di regolarità contributiva (DURC);
- ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni derivanti dalle norme in vigore o che possano venire eventualmente emanate durante il corso del contratto (comprese le norme regolamentari e le ordinanze ministeriali).

L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non somministrazione di prodotti, alimenti per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna la somministrazione nonché di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che il concessionario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sulla qualità degli alimenti somministrati, sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

In caso di contestazione sull'igiene e la qualità degli alimenti e delle bevande, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dalle autorità sanitarie o dai laboratori di analisi.

Gli inadempimenti e le violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene e sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, saranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità; il concessionario dovrà provvedervi in merito tempestivamente, nell'arco massimo di 24 ore dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 23 del presente Disciplinare di gara e fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione delle analisi e il risarcimento per eventuali altri danni. In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, anche non gravi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, come previsto dall'art. 24 del presente Disciplinare di gara.

Al fine di ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari, il concessionario dovrà conformarsi nell'esecuzione del servizio, alle disposizioni, ove applicabili, contenute nella L. n. 166/2016 e ad ogni altra normativa vigente.

Il concessionario prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.

Il concessionario garantirà e terrà manlevata e indenne l'Istituzione scolastica da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 36 della L. n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

**Art. 9 - Calendario di erogazione del servizio.**

Il servizio deve essere garantito all'utenza dal lunedì al venerdì, in conformità con il calendario scolastico.

Al fine di garantire la corretta conservazione degli alimenti e il regolare svolgimento del servizio, l'affidatario dovrà assicurare che i Distributori automatici siano in attività 24 h su 24 h.

L'Istituto si riserva la facoltà effettuare le verifiche sullo stato d'uso e di mantenimento delle attrezzature ed i materiali ed alimenti in esso custoditi o per ogni altra esigenza di servizio.

**Art. 10 - Subappalto e divieto di cessione del contratto.**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 d. lgs. 36/2023.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Il soggetto affidatario del contratto potrà affidare in subappalto parte del servizio previa autorizzazione della stazione appaltante, nei limiti di cui all'art. 119, comma 4, del Codice.

E' fatto divieto al concessionario di cedere il contratto. La cessione del contratto è nulla ad ogni effetto.

**Art. 11. Rifiuti e materiale di risulta.**

Il concessionario avrà l'obbligo di garantire la gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di raccolta differenziata e dunque in conformità al d. lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dal d. lgs. n. 4/2008.

I rifiuti solidi e i materiali di risulta provenienti dal servizio, a seguito del consumo dei prodotti offerti mediante la Distribuzione automatica, devono essere raccolti, a cura e spese del concessionario, negli appositi sacchetti e convogliati presso gli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Il concessionario deve assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione dei Distributori automatici in conformità alla normativa vigente, nel mantenimento dell'igiene e salubrità dell'ambiente.

Nessun sacchetto contenente rifiuti dovrà mai essere depositato, neanche temporaneamente, negli spazi adibiti al servizio.

Qualunque onere relativo alla gestione ed organizzazione dei rifiuti anteriormente al loro conferimento nei cassonetti (ad esempio: sacchetti, contenitori interni, ecc.) sarà a carico del concessionario.

L'aggiudicatario deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall'amministrazione comunale.

Il concessionario deve installare a propria cura e spese un adeguato numero di recipienti porta rifiuti idonei per la raccolta differenziata.

I contenitori devono, altresì, essere dotati di coperchio a ritorno automatico, puntualmente vuotati e mantenuti in perfette condizioni igieniche a cura del concessionario medesimo.

Sarà tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (ad esempio: lavandini, canaline di scarico, ecc.).

Il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti comporterà l'applicazione della penale indicata nell'art. 24 del presente Disciplinare di gara. Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati da presenza di rifiuti,

imputabili al servizio di Distribuzione automatica, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico del concessionario.

Eventuali rifiuti speciali provenienti dal servizio dovranno essere raccolti e smaltiti, a cura e spese dell'affidatario, nei modi previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea.

Le spese per il servizio di trasporto e smaltimento saranno a totale carico del concessionario, per cui l'Istituzione scolastica sarà completamente sollevata da detti obblighi.

#### **Art. 12. Oneri a carico dell'Istituzione scolastica.**

L'Istituzione scolastica provvederà a:

- svolgere quanto di propria competenza per garantire la disponibilità dei locali idonei;
- mettere a disposizione gli impianti necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto, il cui stato dovrà essere verificato in sede di sopralluogo obbligatorio;
- consentire l'accesso del personale addetto per lo svolgimento del servizio (ad esempio: per il rifornimento dei Distributori automatici, per la pulizia ecc.).

#### **Art. 13 - Responsabilità del concessionario e garanzie.**

Il concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione.

L'utilizzo dei Distributori non può comportare nessun tipo di onere e responsabilità per l'Istituto.

L'Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio oggetto della concessione e, pertanto, il concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti al servizio, nonché della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

Il concessionario sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati all'amministrazione concedente o a terzi nel corso o comunque in occasione dell'esecuzione del servizio e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne l'amministrazione concedente da eventuali pretese di terzi, utenti e Pubbliche Amministrazioni. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del concessionario.

L'Istituto non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici, ecc. riguardanti i distributori automatici, i cambiamonete ovvero altri apparecchi collocati dalla ditta concessionaria in strutture dell'ente.

L'Istituto è sollevato da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata.

Sono a carico del concessionario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della concessione.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del concessionario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Il concessionario nell'espletamento delle operazioni di ricarica o riparazione dei distributori si impegna a rispettare gli orari e le modalità indicati nel DUVRI sottoscritto da entrambe le parti.

#### **Art. 14 - Assicurazioni.**

L'affidatario, ai fini della stipula del contratto di concessione relativo alla gestione del servizio inerente ai Distributori automatici, pena la decadenza dall'aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell'art. 117, del Codice per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto.

In particolare, l'affidatario dovrà presentare una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori dell'affidatario o comunque in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione del servizio.

Detta polizza, pena la revoca dell'aggiudicazione, dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto e dovrà avere una validità non inferiore alla durata del servizio.

A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:

- rischi di qualsiasi tipo subiti dagli utenti (ad esempio: intossicazioni alimentari, avvelenamenti ecc., compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino anche invalidità o morte del fruitore del servizio);
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni arrecati a terzi (inclusi l'Istituzione scolastica e i beneficiari) da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario – che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Istituzione scolastica per fatto imputabile al concessionario.

In ogni caso si precisa e si conviene che sono ad esclusivo carico del concessionario gli eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l'Istituzione scolastica è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso dei Distributori automatici e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi ai Distributori automatici e agli impianti, per incendi.

Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all'Istituzione scolastica alle relative scadenze.

La suddetta assicurazione dovrà recare validità non inferiore alla durata del servizio prestato o, se inferiore, l'operatore economico provvederà al rinnovo/nuova stipula ed all'invio all'Istituto della documentazione relativa (rischio incendio e verso terzi). Con riguardo all'inizio del rapporto, copia della relativa polizza dovrà essere consegnata all'Istituto entro 15 (quindi) giorni dalla stipula del contratto; in caso di mancato o tardivo rispetto di tale obbligo il contratto si intende risolto di diritto. Ove la polizza avesse durata inferiore al periodo di durata prevista dal contratto, il concessionario è obbligato a rinnovare la garanzia assicurativa senza soluzione di continuità ed a consegnare all'Istituto scolastico copia della relativa polizza entro i 15 (quindici) giorni successivi.

Anche in tal caso, il mancato o tardivo rispetto di tale obbligo comporta la risoluzione di diritto del contratto.

#### **Art. 15 - Disposizioni di carattere generale relative al personale impiegato per il servizio.**

Il concessionario è tenuto ad impiegare personale qualificato ed idoneo a svolgere i servizi sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di esecuzione del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva e previdenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori (ad eccezione del personale addetto alle pulizie per le quali il concessionario potrà ricorrere a ditte specializzate).

Il personale del concessionario incaricato all'espletamento del servizio dovrà:

- essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del d. lgs. 81/2008 e ss. mm. ii., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Amministrazione e degli utenti;
- essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

Il personale addetto alla gestione del servizio di Distribuzione automatica dovrà uniformarsi a tutte le norme di carattere generale e speciale disposte dalla stazione appaltante. In particolare, il personale dipendente del concessionario dovrà:

- provvedere al regolare approvvigionamento di alimenti e bevande in conformità alla normativa vigente sull'igiene, sicurezza e qualità dei prodotti alimentari;
- osservare scrupolosamente, onde evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari, tutte le procedure igieniche previste dal sistema di autocontrollo HACCP di cui al d. lgs. 6 novembre 2007, n. 193, del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- essere sottoposto, a cura e spese dell'affidatario, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche e alle misure di prevenzione richieste dalla normativa vigente;
- osservare le disposizioni che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita dalla sede dell'Istituzione scolastica;
- adeguarsi alle disposizioni impartite dal referente dell'Istituzione scolastica e al rispetto delle norme di cui al d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii.;
- comunicare immediatamente al referente dell'Istituzione scolastica qualunque evento accidentale (ad esempio danni non intenzionali) che dovesse accadere nell'espletamento del servizio;
- osservare, ove applicabili, le prescrizioni finalizzate a ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari contenute nella l. 19 agosto 2016 n. 166 ed in ogni altra disposizione vigente;
- tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza;
- assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- assicurare che il personale sia sempre provvisto di cartellino di identificazione, durante il servizio, riportante la ragione sociale del concessionario con il proprio nominativo ed una foto del dipendente;
- provvedere alla riconsegna delle cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio.

#### **Art. 16 - Durata del contratto.**

Il servizio oggetto di affidamento avrà una durata di 36 mesi, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di attivazione del servizio.

Sono fatti salvi casi eccezionali (es. soppressione dell'Istituto, accorpamento, ecc.), ed è ammessa una "proroga tecnica" esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione e limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. Non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte di questa Amministrazione, in quanto il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza del triennio.

#### **Art. 17. Consegna dei locali e avvio dell'esecuzione del servizio.**

Successivamente alla stipula del contratto di concessione del servizio, l'Istituzione scolastica procederà alla consegna dei locali all'affidatario al fine dell'allestimento degli ambienti a cui seguirà la stesura del verbale di presa in consegna della struttura. Il verbale di consegna verrà redatto contestualmente alla stipula del contratto.

Entro il termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei locali, il concessionario si impegna a consegnare ed installare i Distributori automatici conformemente alle indicazioni ricevute dall'amministrazione concedente ed eventualmente ad eseguire a proprie spese, gli adeguamenti necessari per l'espletamento del Servizio negli spazi pubblici in uso, conformemente a quanto indicato in sede di gara e alle richieste dell'amministrazione concedente.



Entro il termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi dal completamento dei lavori di installazione di cui al comma precedente il gestore dovrà assicurare l'avvio del servizio.

Ultimata l'installazione dei Distributori automatici e la loro messa in esercizio, la stazione appaltante verificherà l'adeguatezza dei locali allestiti dal concessionario rispetto a quanto previsto dal presente Disciplinare di gara e dalla normativa vigente in materia di sicurezza e a livello di impiantistica.

L'avvio della fase della gestione della concessione avverrà all'esito positivo della suddetta fase di verifica preliminare.

L'Istituzione scolastica autorizza il concessionario ad attivare il servizio, indicando la data di attivazione del servizio, a partire dalla quale il concessionario dovrà provvedere a dare esecuzione alla Distribuzione automatica.

Il Concessionario dovrà impegnarsi a riconsegnare, alla scadenza contrattuale, i locali messi a disposizione dell'Istituto, in perfetto stato di pulizia, di conservazione e manutenzione, salvo il normale loro deterioramento d'uso, vuoti e sgomberi dai Distributori automatici e quant'altro sia stato installato per l'esercizio del servizio, senza necessità di ulteriori atti e/o diffide da parte dell'Istituzione scolastica. In caso ciò non avvenga, entro 15 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Istituto provvederà direttamente allo sgombero dei locali con addebito delle relative spese di deposito dei beni ivi presenti a carico del concessionario.

A tal proposito verrà redatto un verbale di riconsegna dei locali, in contraddittorio tra l'Istituto scolastico ed il concessionario.

Qualora gli Impianti installati siano diventati parte non asportabile, le stesse rimarranno nella disponibilità dell'Istituto allo scadere della concessione, qualora la rimozione degli stessi possa provocare danni ai beni ivi presenti, l'Istituto non riconoscerà al concessionario alcun compenso.

Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dell'Istituzione scolastica al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria (deposito cauzionale) sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione della struttura e degli impianti di proprietà dell'Istituto.

Il concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita. Qualunque miglioria (che comunque deve essere opportunamente autorizzata dall'Istituzione scolastica) apportata ai locali durante il corso della concessione resta a beneficio della Scuola, senza che il concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.

#### **Art. 18 - Operatori economici. Requisiti generali di partecipazione.**

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura i soggetti previsti dall'art. 65 del Codice (d. lgs. 36/2023), con esclusione dei RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) – ATI (associazione temporanea di imprese).

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del Codice. Non sono ammessi a partecipare gli operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'artt. 94 e ss, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'Istituzione scolastica potrà escludere gli operatori in qualunque momento della procedura.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri

autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Ai sensi dell'art. 21, del d. lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d. lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (allegato *sub* 1.1) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter*, del d. lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell'art. 21, del d. lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d. lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Salvo quanto previsto dall'art. 119, del Codice, in materia di subappalto, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

In fase di gara e in corso di esecuzione, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 65, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

#### **Art. 19 - Criteri di selezione. Requisiti speciali.**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.

Sono inammissibili le offerte irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche nonché le offerte.

Sono inammissibili le offerte rispetto alle quali la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara. In particolare, ai fini dell'affidamento, gli operatori economici dovranno possedere, ai sensi dell'art. 100 del Codice:

- a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
- b) adeguata capacità economica e finanziaria;
- c) adeguate capacità tecniche e professionali.

#### **Art. 20 - Soccorso istruttorio.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del d. lgs. 36/2023, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE e della ulteriore documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica e Tecnica, l'amministrazione concedente assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'amministrazione concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara, è sanabile, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva è sanabile.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

E' facoltà dell'amministrazione concedente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **Art. 21 - Garanzie del concessionario.**

Ai sensi dell'art. 106 del Codice (d. lgs. 36/2023), ciascuna offerta dovrà essere corredata da:

- a. una garanzia provvisoria, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari al 2% dell'importo della concessione, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del d. lgs. 50/2016;
- b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario.

La cauzione dovrà essere costituita come previsto dal predetto art. 106, comma 2, del Codice.

Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.

La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d. lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d. lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Prima della stipula del contratto inoltre, il concessionario dovrà, a pena di decadenza dall'aggiudicazione dotarsi di idonea polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 117, del Codice, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile (R.C. Terzi, R.C. Dipendenti, R.C. Contrattuale) e i relativi danni, materiali, corporali e di natura patrimoniale, che il concessionario stesso, o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare all'amministrazione concedente, agli utenti o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni previste nel contratto.

## **Art. 22 - Contribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e ricorso al sistema FVOE.**

I concorrenti effettuano, se dovuto, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005 e della Deliberazione della predetta Autorità n. 1174 del 19 dicembre 2018, nella misura prevista a seconda del valore della concessione.

L'offerta dovrà essere corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'offerente.

A comprova dell'avvenuta contribuzione all'A.N.AC., il partecipante presenta la ricevuta del pagamento, da effettuare con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line", mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;

- "Pagamento mediante avviso", utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'operatore economico.

L'amministrazione concedente è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'amministrazione concedente esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione dell'A.N.A.C. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, l'amministrazione concedente procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l'utilizzo del FVOE, salvi tutti i casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema FVOE, l'amministrazione concedente provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l'effettuazione della predetta registrazione. Il mancato versamento del contributo ad A.N.A.C. è causa di esclusione dalla gara.

Il Sistema FVOE (già AVCpass) è lo strumento obbligatorio per eseguire i controlli in sede di affidamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi per tutte le procedure afferenti la realizzazione di progetti, per le quali è previsto il rilascio del CIG tramite il sistema SIMOG.

E' previsto l'utilizzo del sistema da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici.

Pertanto, l'Operatore Economico dovrà effettuare la registrazione al servizio secondo le modalità descritte sul Portale dell'ANAC

Effettuata la registrazione al servizio, l'Operatore Economico dovrà indicare a sistema il Codice identificativo gara **9373432**e CIG SIMOG del presente disciplinare **A01CD2A15E** successivamente riceverà dal sistema un "PASSOE" da inserire nell'offerta.

Fermo restando l'obbligo per l'Operatore Economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte di questa stazione appaltante.

Per potersi registrare al sistema FVOE l'Operatore Economico deve necessariamente disporre di casella PEC e di certificato di firma digitale.

**Art. 23 - Penali. Inadempimento e risoluzione contrattuali.**

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali o il compimento da parte del concessionario di azioni e/o atti che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, l'Istituzione scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, non esclusa la revoca della concessione.

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:

<b>INADEMPIENZA</b>		<b>IMPORTO PENALE (espresso in euro)</b>
A	Mancato rispetto dei termini per l'installazione dei Distributori Automatici per i primi 30 giorni	€. 30,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
B	Mancato rispetto delle tempistiche per lo svolgimento degli interventi di pulizia, sanificazione e disinfezione che scaturiranno in sede di offerta indicate nel proprio Piano di igiene e pulizia	Prima infrazione: €. 30,00 Infrazioni successive: €. 60,00
C	Omissione o mancato rispetto dei termini per gli interventi di manutenzione da parte del concessionario	per ogni giorno lavorativo di ritardo €. 30,00
D	Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per il rifornimento e/o riassortimento dei Distributori automatici	<b>€. 10,00</b> per ogni giorno lavorativo di ritardo

INADEMPIENZA		IMPORTO PENALE (espresso in euro)
E	Mancata corresponsione degli importi previsti all'art. 4 del Disciplinare di gara entro le scadenze stabilite, fino ad un max di 60 giorni	€. 30,00 per ogni giorno di ritardo
F	Mancata corresponsione del contributo liberale annuo all'Istituto scolastico di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara entro le scadenze stabilite, fino ad un max di 60 giorni	€. 70,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
G	Rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai controlli e alle verifiche, degli incaricati del Ministero del monitoraggio del Servizio	€. 50,00 per ogni violazione accertata
H	Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene e sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio	€. 100,00 per ogni violazione accertata
I	Rifornimento dei Distributori Automatici con Prodotti non conformi a quelli indicati nel Catalogo dei prodotti e in violazione dei divieti prescritti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente	€. 40,00 per ogni violazione accertata
L	Presenza nei Distributori di Prodotti scaduti	€. 50,00 per ogni violazione accertata
M	Presenza nei Distributori di bevande calde di bicchieri e palette non conformi alle caratteristiche previste	€. 20,00 per ogni violazione accertata
N	Mancato rispetto delle prescrizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti	€. 30,00 per ogni violazione accertata
O	Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti in vendita	€. 70,00 per ogni violazione accertata

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili al concessionario.

Le penali, cumulativamente, non possono superare il 10% dell'importo contrattuale netto.

Fatta salva la responsabilità del concessionario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., il concessionario sarà tenuto a corrispondere all'Istituzione scolastica le penali previste nel presente articolo del Disciplinare di gara.

L'Istituzione scolastica avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del medesimo, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Il concessionario prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell'amministrazione concedente verso il concessionario, alla quale il concessionario potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del d. lgs. 5072016, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

#### **Art. 24 - Clausole risolutive espresse.**

L'Istituto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, come dichiarati nella Dichiarazione integrativa di cui all'Allegato n. 2 del Disciplinare di Gara;

- qualora il concessionario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;
- sospensione, da parte delle autorità competenti, del servizio in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- ritardo nell'avvio del servizio superiore a 30 giorni rispetto al termine convenuto;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, nonché rispetto ai contratti collettivi di lavoro;
- violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1 *bis* della l. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in l. n. 266/2002;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- cessione, anche parziale, del contratto;
- apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del concessionario;
- inosservanza degli obblighi dettati dalla L. n. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell'importo del contratto;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituzione scolastica;
- qualora il concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- mancato rispetto dell'Amministrazione e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della stazione appaltante;
- reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema d'igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- presenza nei Distributori automatici di bevanda alcolica o superalcolica e/o tabacchi o prodotti contenente tabacchi;
- dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte della stazione appaltante, le giustificazioni dell'affidatario;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento rispetto alle disposizioni dell'Istituto riguardanti le modalità/orari di esecuzione del servizio;
- inosservanza del concessionario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- mancato rispetto delle procedure di HACCP e delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- accertata sostituzione del concessionario da parte di un soggetto terzo nella gestione, parziale o totale, del servizio;
- mancato pagamento degli importi previsti all'art. 4 del Disciplinare di gara trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza prevista;
- mancato pagamento del contributo liberale all'Istituto scolastico di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza prevista;
- ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.

Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Istituto scolastico, in forma di lettera raccomandata o PEC – Posta Elettronica Certificata.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il concessionario sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Istituto dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà al concessionario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, imputabili al concessionario, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituzione scolastica applicherà in danno dell'operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituzione scolastica.

La risoluzione del contratto farà sorgere in favore dell'Istituto la facoltà di procedere all'esecuzione in danno del concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il contratto sarà risolto nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, nei casi previsti dall'art. 1 del D.L. n. 95 del 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del Codice.

#### **Art. 25 - Recesso.**

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d. lgs. n. 159/2011, l'amministrazione concedente potrà recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento. Il concessionario non potrà pretendere dall'Istituto alcun indennizzo per le spese sostenute per i servizi espletati.

L'Istituto potrà, pertanto, recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione al concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il concessionario sarà tenuto alla riconsegna dei locali nello stato in cui si trovavano prima della stipula del contratto.

#### **Art. 26 - Interruzione e/o sospensione temporanea del servizio.**

Il concessionario dovrà garantire la continuità del servizio.

Le interruzioni parziali del servizio per guasti o per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Istituzione scolastica.

Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del servizio nei seguenti casi:

- scioperi del personale del concessionario: in caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. che rendano impossibile il regolare svolgimento del servizio, il concessionario dovrà darne notizia agli utenti e all'Istituto con un anticipo di almeno 5 giorni o, comunque, non appena egli ne abbia conoscenza; in tal caso, saranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati, al fine di garantire le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio;
- in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature: dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra il concessionario e l'Istituto, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo



del concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Disciplinare (ad esempio la mancanza di acqua o energia elettrica e/o per qualsiasi emergenza tecnica e organizzativa), non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. In ogni caso l'affidatario non potrà sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazioni. In caso di lavori di manutenzione straordinaria agli impianti tecnologici eventualmente installati o ai Distributori automatici, l'Istituzione scolastica comunicherà, con congruo anticipo, il piano dei lavori programmati ed i relativi periodi di esecuzione degli stessi e il concessionario non potrà richiedere compensi integrativi, indennizzi e/o risarcimenti.

Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale del concessionario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del contratto. In tal caso l'Istituto procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Istituzione scolastica e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

### **Art. 27 - Sopralluogo.**

Ciascun concorrente avrà l'**obbligo di effettuare apposito sopralluogo** presso il sito di esecuzione delle attività oggetto di affidamento, con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi. Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

I sopralluoghi potranno essere effettuati presso le sedi dell'Istituto – via Giustiniano 7, via Archi 4 e via dell'Istria 56/58, Trieste, previo appuntamento da concordare con il Responsabile del Procedimento, ossia con la Dirigente Scolastica Fabia Dell'Antonia reperibile a mezzo posta elettronica all'indirizzo [tsic80800l@istruzione.it](mailto:tsic80800l@istruzione.it), ovvero telefonicamente ai numeri 040/362604, ***almeno cinque giorni lavorativi prima della presentazione delle offerte.***

La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Ciascun sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante e/o dal direttore tecnico (munito di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) e/o da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo sottoscritta, munita di copia del documento di identità del delegante. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo dovrà/dovranno altresì esibire un documento di riconoscimento, in corso di validità. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo non potrà/potranno rappresentare più di un'impresa.

Ciascun operatore potrà effettuare il sopralluogo mediante n. 2 persone al massimo.

La mancata effettuazione del sopralluogo nei modi e nei termini previsti nel presente articolo è causa di esclusione dalla procedura di gara. A dimostrazione dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata dall'Istituto un'apposita attestazione indicante il nominativo dell'operatore economico e il giorno dell'avvenuto sopralluogo.

Una copia di tale attestazione dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa da presentare in sede di partecipazione alla gara. La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante il sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio, purché il sopralluogo sia stato effettuato nei modi e nei termini previsti nel presente articolo, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

### **Art. 28 - Modalità di presentazione delle offerte**

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa vigente in materia di concessioni, e sarà vincolante per l'offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine sino alla data che sarà

indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta dell'amministrazione concedente sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Nel caso in cui l'offerta o i documenti a corredo dell'offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana; pertanto, è esclusiva responsabilità del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire la loro offerta, in plico chiuso e sigillato, allo scrivente Istituto Comprensivo Dante Alighieri **entro e non oltre le ore 10.00 del giorno lunedì 13 novembre 2023**, mediante consegna a mano (in Segreteria Contabilità, aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00) o tramite raccomandata a/r (non farà fede il timbro postale) all'indirizzo ISTITUTO COMPRESIVO DANTE ALIGHIERI DI TRIESTE, VIA GIUSTINIANO 7, 34133 TRIESTE, oppure tramite PEC all'indirizzo [TSIC80800L@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TSIC80800L@PEC.ISTRUZIONE.IT) – in quest'ultima ipotesi, al fine di garantire la segretezza dell'offerta, ciascun candidato provvede a proteggere gli allegati con delle password, che dovranno essere comunicate allo scadere del bando. L'Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali errori e/o ritardi nel recapito.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari.

Le offerte redatte in modo non conforme alle prescrizioni o non corrispondenti alle modalità di presentazione delle richieste saranno considerate nulle.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni all'offerta già presentata. Non saranno ammesse integrazioni all'offerta già presentata, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione dell'offerta precedente già consegnata con altra offerta.

La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione dell'offerta, la mancata trasmissione di quanto richiesto, la presentazione di dichiarazioni non veritiere comportano l'automatica esclusione dalla gara.

L'offerta dovrà recare la seguente indicazione: **“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDE, CALDE, E SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI I.C. DANTE 2023-2026”**.

L'offerta si compone di 3 parti.

**Busta A - Documentazione Amministrativa.**

**Busta B - Offerta Tecnica** - la Busta B dovrà contenere l'offerta tecnica compilata secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, che costituisce l'allegato n. 4 alla documentazione di gara.

**Busta C - Offerta Economica** - la Busta C dovrà contenere l'offerta economica con specifica indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti, redatta utilizzando l'allegato n. 5 alla documentazione di gara.

**La Busta "A" (Documentazione Amministrativa)** dovrà contenere, a pena di esclusione, gli allegati n. 1 e n. 1.1 (domanda di partecipazione e dichiarazioni, Patto di integrità), n. 2 (Dichiarazione cumulativa) e n. 3 (modulo di accettazione DOC di Gara), mediante la quale il concorrente accetta incondizionatamente tutte le clausole riportate nel Bando, e pertanto nel presente Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati, e fornisce tutte le ulteriori informazioni ivi richieste, in conformità alla normativa vigente, compilati in tutte le parti necessari, nonché le dichiarazioni di seguito indicate:

a) Documento di gara unico europeo – DGUE, in conformità al modello comunitario. Ai fini di cui al periodo che precede, il DGUE, del Codice, dovrà essere prodotto, nell'ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, esclusivamente in formato elettronico, secondo le disposizioni del d.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo 2018. Il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) è allegato in formato .xml.

L'operatore economico scarica il DGUE in formato .xml, in allegato, si collega al portale DGUE <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>, importa il DGUE dell'Amministrazione e compila le parti relative all'operatore economico; una volta compilato, scarica il documento in formato .xml e pdf; Allega il DGUE in formato pdf sottoscritto digitalmente dall'operatore economico (l.r) e in formato xml.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del D.P.R. n. 445/2000, del titolo abilitativo.

Ai fini della validità del DGUE dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità;

b) nel solo caso di ricorso al subappalto, la seguente documentazione:

la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell'offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'operatore, nella quale l'offerente indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare;

c) la seguente documentazione relativa alle garanzie di cui al precedente art. 21 del presente Disciplinare:

- il documento, in originale o in copia autentica da rendersi ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria;

- l'impegno del fideiussore o di altro soggetto, in originale o in copia autentica da rendersi ai sensi dell'art. 18, del D.P.R. n. 445/2000, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, come previsto dal D. M. 19 gennaio 2018, n. 31. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;

- solo qualora l'operatore intenda usufruire dei benefici di cui al precedente art. 22, copia conforme delle certificazioni che giustificano la riduzione, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

d) se dovuto, prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'Offerente all'A.N.AC., di cui all'art. 22 del presente Disciplinare di gara, con riferimento alla presente procedura;

e) dichiarazione sostitutiva resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in segno di accettazione, senza riserva alcuna, delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla *lex specialis*; la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da un suo procuratore munito di regolare mandato (che dovrà essere esibito in originale o in copia autentica notarile), con allegata copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. Tale dichiarazione è già contenuta nella Dichiarazione allegata *sub* 3 al presente Disciplinare di gara;

f) copia dell'attestazione di avvenuto sopralluogo, avente ad oggetto l'avvenuta presa visione dei luoghi dove debbono eseguirsi le attività oggetto di affidamento;

g) PASSOE: il documento attestante l'attribuzione del "PassOE", quale rilasciato dall'A.N.AC. ai fini dell'utilizzo del sistema FVOE, così come previsto all'art. 22 del presente Disciplinare di Gara. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema FVOE, l'amministrazione concedente potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del *PassOE*.

**I documenti contenuti nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" non potranno fare alcun riferimento all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica, a pena di esclusione.**

**La "Busta B – Offerta Tecnica" dovrà essere predisposta secondo il modello allegato *sub* 4 al presente Disciplinare di gara e dovrà contenere, a pena di esclusione, copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.**

L'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Disciplinare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Tutta la documentazione contenuta nella “Busta B” dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’offerente medesimo. In caso di sottoscrizione della documentazione contenuta nella “Busta B” a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A”, dovrà essere prodotta nella medesima “Busta B” anche copia fotostatica conforme all’originale, da rendersi con le modalità di cui all’art. 19, del D.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

Nel caso in cui la documentazione contenuta nella “Busta B” sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, il concorrente dovrà produrre la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata della medesima in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’offerente medesimo.

I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire almeno 2 (due) prodotti “senza zuccheri/dietetico”.

L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto dato dalla somma dei predetti punteggi (**offerta economica + offerta tecnica**).

**La Documentazione contenuta nella Busta “B” non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.**

La “**Busta C – Offerta Economica**” dovrà contenere, a pena di esclusione:

- **l’indicazione dell’Offerta Economica**, preferibilmente sulla base dello schema di Offerta Economica allegata *sub* 5 al presente Disciplinare di gara.

L’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione.

Il prezzo per le bevande calde non potrà essere superiore ad € 0,70.

Il prezzo dell’acqua in PET da 0,5 l. non potrà essere superiore ad € 0,60.

Il prezzo delle lattine da cl. 33 non potrà essere superiore ad € 1,10.

Il prezzo per il PET da 50 cl. non potrà essere superiore ad € 1,50.

Il prezzo per i succhi in brick non potrà essere superiore ad € 0,90.

I prezzi dell’offerta devono essere onnicomprensivi e devono tener conto di ogni onere a carico del concessionario e dell’IVA.

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di spese di trasporto, consegna, caricamento, installazione e istruzioni al personale sul corretto utilizzo e ogni altro onere accessorio.

Tutti i prodotti offerti dovranno essere di prima qualità, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L’offerente è vincolato ad inserire nei Distributori tutti i prodotti per i quali ha scelto di presentare l’Offerta Economica.

#### **Art. 29 - Modalità di valutazione delle offerte.**

La concessione sarà aggiudicata **mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.**

Al termine dell’apertura delle buste la Commissione procederà per ciascuna ditta partecipante all’esame della documentazione, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, alla definizione del punteggio e alla compilazione di un prospetto comparativo come di seguito indicato mediante l’attribuzione di punteggio massimo di 100 punti, così suddiviso:

Offerta tecnica – max 70 punti

Offerta economica – max 30 punti.

#### **I 70 punti dell’offerta tecnica saranno così attribuiti:**

- 1) Presenza snack senza glutine (**massimo punti 8**);
- 2) Presenza prodotto proveniente da commercio equo-solidale (**massimo punti 7**);

- 3) Presenza Tramezzini, panini farciti ecc (**massimo punti 7**);
- 4) Presenza Prodotto fresco: yogurt, frutta ecc. (**massimo punti 7**);
- 5) In aggiunta allo zucchero bianco, utilizzo di zucchero di canna o integrale (**massimo punti 7**);
- 6) Anno di fabbricazione dei distributori (**massimo di punti 8**);
- 7) Possesso di certificazione di qualità UNIENISO 9001 o eventuale successiva (**massimo punti 5**);
- 8) Costo cauzione della chiavetta (**massimo di punti 6**);
- 9) Interventi di riparazione/manutenzione (**massimo di punti 8**);
- 10) Intervento di reintegro scorte di prodotti esauriti (**massimo di punti 7**).

**I 30 punti della parte di offerta economica saranno così attribuiti:**

- 11) 20 punti per il miglior prezzo totale a moneta (cioè la somma dei singoli prezzi a moneta).
- 12) 10 punti per il miglior prezzo totale a chiavetta (cioè la somma dei singoli prezzi a chiavetta).
- 13) 0 punti per il peggior prezzo totale a moneta /chiavetta.

I punteggi delle offerte intermedie dei prezzi a moneta (cioè quelle offerte che si collocano tra la migliore offerta e la peggiore), saranno calcolati in modo proporzionale secondo la seguente formula:

$[(\text{Prezzo totale più alto} - \text{Prezzo offerta 1 (o Prezzo offerta 2 o Prezzo offerta 3, etc)}) / ((\text{Prezzo tot più alto} - \text{Prezzo totale più basso}))] \times 20$ .

**“20” corrisponde al massimo dei punti attribuibili.**

I punteggi delle offerte intermedie dei prezzi a chiavetta (cioè quelle offerte che si collocano tra la migliore offerta e la peggiore), saranno calcolati in modo proporzionale secondo la seguente formula:

$[(\text{Prezzo totale più alto} - \text{Prezzo offerta 1 (o Prezzo offerta 2 o Prezzo offerta 3, etc)}) / ((\text{Prezzo tot più alto} - \text{Prezzo totale più basso}))] \times 10$ .

**“10” corrisponde al massimo dei punti attribuibili.**

Ad esempio, in caso di tre offerte, si acquisiscono i seguenti prezzi totali a moneta: 25€; 24,2 €; 22,1 €. Saranno attribuiti 20 punti per l’offerta di 22,1 €; zero punti per l’offerta di 25 €.

Il calcolo per ottenere il punteggio da attribuire all’offerta di mezzo tra la più bassa (22,1€) e la più alta (25 €) sarà:

- 1)  $25 - 24,2 = 0,8$
- 2)  $25 - 22,1 = 2,9$ .
- 3)  $0,8 / 2,9 = 0,276$ .
- 4)  $0,276 \times 20 = 5,52$

Il punteggio da attribuire all’offerta intermedia, pertanto, sarà di 5,52 punti.

**In caso di parità di punteggio totale tra offerta tecnica e offerta economica, si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio.**

**PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

La proposta di aggiudicazione sarà fatta dalla Commissione e portata al RUP che farà la verifica e procederà all’affidamento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.

Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione e

del rispetto dei criteri di selezione. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, salvi i casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la stazione appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'operatore. La stazione appaltante potrà comunque acquisire d'ufficio, ai sensi del D.P.R. 445/2000 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli operatori nella documentazione di gara.

### **Art. 30 - Aggiudicazione.**

L'amministrazione concedente, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente dell'amministrazione concedente. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'aggiudicatario. In caso di esito negativo delle verifiche, l'amministrazione concedente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.AC. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'amministrazione concedente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura dell'amministrazione concedente con le modalità di cui all'art. 90 del Codice.

Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un concorrente, che all'esaurimento della procedura, le offerte verranno conservate dall'Istituzione scolastica nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, l'amministrazione concedente adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione della concessione, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

A conclusione dell'*iter* di aggiudicazione, l'amministrazione concedente inviterà l'aggiudicatario, a mezzo PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del contratto.

Più in particolare, l'aggiudicatario è tenuto a produrre, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, la documentazione in originale successivamente elencata, in difetto della quale non potrà dare inizio al servizio:

1. Certificato antimafia ai sensi del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 67;
  2. Iscrizione all'INPS o all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti (titolare, familiari coadiutori, soci prestatori d'opera, operatori dipendenti);
  3. Certificazioni attestanti che tutti gli addetti, compresi i dipendenti, sono in possesso del corso abilitativo della HACCP;
  4. Denuncia di inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 68 comma 3 lettera c) della L.R. 29 del 5 dicembre 2005;
  5. Polizza R.C. (obbligatoria) contro danni causati a cose o persone nell'esercizio dell'attività di distribuzione di alimenti o bevande;
  6. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A.;
  7. Casellario giudiziale e certificato di carichi pendenti;
  8. DURC in corso di validità;
- in aggiunta, per le sole società:
9. Statuto vigente;
  10. Elenco dei soci e dei componenti l'organo amministrativo;
  11. Impegno scritto a comunicare qualsiasi variazione statutaria e della compagine societaria.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'amministrazione concedente ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa

dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Sarà insindacabile diritto dell'amministrazione concedente quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

#### **Art. 31 - Prezzi.**

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'affidatario concorderà con la stazione appaltante l'elenco dei prodotti, impegnandosi a praticare per i generi alimentari ivi contenuti: i prezzi unitari derivanti dall'applicazione della percentuale unica di ribasso proposta dal concorrente in sede di gara e contenuta nell'Offerta Economica, per i prodotti corrispondenti a quelli ricompresi nel catalogo Distributori automatici; il prezzo concordato con l'Amministrazione, per gli ulteriori prodotti eventualmente offerti con il catalogo aggiuntivo Distributori automatici.

Il concessionario dovrà applicare tariffe agevolate agli utenti in possesso di chiavetta per il pagamento dei prodotti oggetti del servizio di Distribuzione automatica, derivanti dall'applicazione dell'ulteriore percentuale unica di ribasso da applicare ai prezzi unitari derivanti dall'applicazione della percentuale unica di ribasso, proposta dal concorrente in sede di gara e contenuta nell'Offerta Economica.

La somministrazione di eventuali altri prodotti non inseriti nei suddetti cataloghi ed il loro prezzo dovranno essere preventivamente autorizzati.

Il concessionario sarà tenuto ad esporre al pubblico in corrispondenza di ciascun prodotto e in modo ben visibile all'utenza, il prezzo dell'alimento o bevanda offerto nello svolgimento del servizio, corrispondente a quello indicato nel listino.

Dovrà inoltre essere inserita un'indicazione separata per i prodotti per celiaci (ad esempio: inserendo una targa con "*gluten free*"), per diabetici, per intolleranti al lattosio.

È ammessa la revisione annuale dei prezzi dei prodotti a partire dal secondo anno del contratto, a richiesta del concessionario e sulla base degli aumenti degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo. Gli eventuali aggiornamenti dovranno essere sottoposti all'Istituzione scolastica ed applicati solo dopo averne ricevuto l'autorizzazione scritta.

Aumenti applicati senza autorizzazione saranno motivo di risoluzione del contratto.

#### **Art. 32 - Stipulazione del contratto.**

Successivamente all'aggiudicazione, con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto conforme ai contenuti del presente Disciplinare di gara, secondo le modalità previste all'art. 18, del Codice, e mediante sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario del servizio del presente Disciplinare tecnico di gara, a totale accettazione di tutte le clausole e di tutte le condizioni in esso contenute e previste.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Istituzione scolastica diventerà tale solo dopo la stipulazione del contratto che deve avere luogo, ai sensi dell'art. 18, del Codice, entro il termine di sessanta giorni, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Disciplinare di gara, appositamente sottoscritto dall'Istituzione scolastica e dall'operatore economico risultato aggiudicatario del servizio, e dalle vigenti norme di legge.

Prima della stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto medesimo, riferita all'importo di aggiudicazione del contratto.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Istituzione scolastica, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Prima della stipula del contratto e prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto per tutta la durata dello stesso, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto altresì a presentare apposita polizza assicurativa, secondo quanto previsto nel presente Disciplinare di gara, all'articolo 14.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipula del contratto.

### **Art. 33 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.**

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal decreto di legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il SIMOG CIG del lotto unico è **A01CD2A15E**.

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla menzionata normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1);
- l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/ postale (comma1);
- l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG SIMOG) **A01CD2A15E**
- l'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso, e infine di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
- ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.

### **Art. 34 – Riservatezza delle informazioni**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE della Privacy 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018 i dati, gli elementi, e ogni altra informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati dall'Istituto



Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

#### **Art. 35 – Trasparenza**

In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, l'Aggiudicatario dovrà comunque fornire ogni informazione utile alla Stazione appaltante per adempiere alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

#### **Art. 36 – Definizioni delle controversie**

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Trieste entro 30 giorni.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l'Amministrazione saranno demandate al giudice ordinario.

#### **Art. 37 - Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di gara.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare di gara, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di contratti pubblici.

Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:

All. 1 – **Domanda di partecipazione (da inserire nella busta "A");**

All. 1.1 – **Dichiarazioni (da inserire nella busta "A");**

All. 2 – **Dichiarazione cumulativa (da inserire nella busta "A");**

All. 3 – **Modulo di accettazione doc. di gara (da inserire nella busta "A");**

All. 4 – **Modello di Offerta Tecnica (da inserire nella busta "B");**

All. 5 - **Modello di Offerta Economica (da inserire nella busta "C")**

All. 6 – **Verbale di avvenuto sopralluogo (da inserire nella busta "A");**

Le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e pervenire all'Istituzione scolastica, all'attenzione della Dirigente Scolastica, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di cui all'art. 1, entro e non oltre 48 ore prima della scadenza indicata nel presente bando.

Sarà onere dei concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Non sono ammessi chiarimenti telefonici, e non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Il presente bando viene pubblicato all'Albo on line della scuola per l'opportuna pubblicizzazione.

Il Dirigente scolastico  
Fabia DELL'ANTONIA